



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 241

ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254

Gli avvisi consegnati agli uffici doganali di passaggio di cui all'art. 11, lettera d), del regolamento (C.E.E.) n. 542/69 devono essere allibrati su appositi registri stabiliti dal Ministero delle finanze. Le scritture sostitutive degli avvisi di passaggio, tenute dall'amministrazione ferroviaria, restano a disposizione della dogana per un periodo di cinque anni e devono essere esibite ad ogni richiesta della dogana stessa.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 marzo 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	V — Procedure e regimi doganali particolari
Capo	II — Regimi doganali comunitari
Sezione	Prima — Circolazione delle merci fra i Paesi membri delle Comunità europee (Transito comunitario)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-241-articolo-soppresso-dal-d-p-r-8-maggio-1985-n-254/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it